

Prot. N. 105/2020 INT.
Del 08/05/2020



TRIBUNALE DI SASSARI

LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE CIVILE

nel periodo 12.5.-31.7.2020, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/20 (conv., con modificazioni, in l. 27/20, in G.U. 29.4.2020 e del D.L. 28/20 in G.U. 30.4.2020).

Il Presidente,

- rilevato che i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);
- considerato che tali lettere riguardano:
 - f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
 - h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

- sentiti tutti i giudici addetti alle sezioni ed ai vari settori civili mediante modalità telematica e letto il verbale redatto all'esito di tali riunioni, che contiene l'indicazione specifica delle varie tipologie di affari che possono rientrare nelle sopraindicate possibili forme di trattazione;
- viste le distinte tipologie di affari e le indicazioni delle modalità tecniche di trattazione, conformi ai provvedimenti adottati dalla D.G.S.I.A. sull'utilizzo delle piattaforme di trattazione da remoto;
- considerato che all'esito dei confronti con i rappresentanti designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari sono state valutate e recepite le integrazioni da loro richieste nonché quelle ritraibili dalla proposta di protocollo del C.N.F.;
- ritenuto pertanto opportuno e necessario adottare le misure di seguito indicate, al fine di contemperare l'esigenza di svolgere e proseguire l'attività giudiziaria in modo compatibile con la situazione sanitaria;
- vista la condivisione espressa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari in ordine allo svolgimento delle udienze civili nel periodo emergenziale di cui ai d.l.18/2020, 23/2020 e 28/2020 (procedure non sospese e procedure con udienza fissata dal 12.05.2020 fino al 31.07.2020 - salvo proroga);
- vista l'intesa espressa dal Presidente della Corte d'Appello in data 8.5.2020;

DISPONE

quanto segue:

CONTENZIOSO ORDINARIO I E II SEZIONE

- a) le prime udienze ex art. 183 cpc, anche delle cause introdotte ai sensi dell'art. 702 bis e del rito del lavoro ex art. 447bis cpc, verranno rinviate d'ufficio ad una data successiva al 31.07.2020, salvo istanze di

particolare e motivata urgenza (questioni effettivamente indifferibili e per le quali la mancata tempestiva decisione possa arrecare rilevante pregiudizio ad una delle parti) che le parti avranno cura di far tempestivamente pervenire (in data antecedente all'udienza originariamente fissata) (es. questioni relative alla provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc o relativa sospensione ex art. 649 cpc di decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione, precetto, efficacia esecutiva del titolo etc.), in tal caso il G.I. provvederà a emanare apposita ordinanza fuori udienza solo su detta questione, previa concessione alle parti di termini per note;

- b) nelle udienze di ammissione prove (in cui i termini di deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc siano decorsi fuori dal periodo di sospensione (9 marzo - 11 maggio 2020)) o in quelle generiche di trattazione (udienze cautelari già fissate, esito ctu, trattative, udienza fissata per la decisione del ricorso 702 bis cpc etc.) nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, che assegnerà loro il termine per il deposito telematico delle note scritte (termini a ritroso con scadenza successiva all'11 maggio 2020): indicativamente (salvo diversa istruzione contenuta nel singolo provvedimento del G.I.), le parti dovranno depositare 10 giorni prima dell'udienza una **nota scritta** (denominata "**nota di trattazione scritta**") in cui faranno le loro istanze e conclusioni e 5 giorni prima dell'udienza una ulteriore nota scritta di replica ("**nota di trattazione scritta – replica**"); il giorno fissato per l'udienza, il G.I. redigerà il relativo verbale dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'adozione dei provvedimenti necessari;

ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei (es: atti introduttivi e relativi allegati), i **procuratori delle parti sono tenuti a depositare, in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche dei propri atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea**, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; ove il difensore sia impossibilitato a

produrre le copie cartacee (perché non ne è in possesso, essendo prodotti in giudizio gli originali, o perché troppo voluminose) lo farà presente al G.I. con apposita istanza di richiesta di rinvio dell'udienza;

si precisa che dette note scritte tengono luogo della trattazione orale dell'udienza, pertanto:

- 1) il loro contenuto (deduzioni, istanze ed eccezioni) dovrà essere caratterizzato da **sinteticità e chiarezza**;
 - 2) non sono mai sostitutive degli scritti difensivi previsti dalla legge (es. non sanano eventuali decadenze assertive e probatorie di cui all'art. 183 cpc, etc);
 - 3) devono essere sempre depositate, anche quando si limitino (come è auspicabile in buona parte dei casi) a un semplice richiamo alle istanze e conclusioni di cui agli scritti difensivi già depositati, in quanto il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza (con le conseguenze di cui all'art. 181-309 cpc nel caso di mancata partecipazione di entrambe le parti);
- c) nelle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, che assegnerà loro il termine per il deposito telematico di apposita nota scritta contenente (esclusivamente) le proprie conclusioni (denominato **"foglio di precisazione delle conclusioni"**) (le parti precisano le conclusioni ricapitolandole puntualmente - è da evitare il richiamo delle conclusioni "in atti" - è ammesso il richiamo ad uno specifico atto) almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata (termine unico per entrambe le parti); il giorno fissato per l'udienza, il G.I. redigerà il relativo verbale dando atto delle conclusioni precisate dalle parti e tratterà la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusionali e di replica;

- d) nelle udienze fissate per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (ove sia stato assegnato il termine per le note conclusive già decorso fuori dal periodo di sospensione (9 marzo- 11 maggio 2020)), nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, ove assegnerà alle parti il termine (almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata - termine unico per entrambe le parti) per depositare apposita nota scritta (denominato "**foglio di precisazione delle conclusioni**") contenente le proprie conclusioni (le parti precisano le conclusioni ricapitolandole puntualmente - è da evitare il richiamo delle conclusioni "in atti" - è ammesso il richiamo ad uno specifico atto) e una sintetica nota di replica (dedicata esclusivamente alla reazione critica contro l'avversaria nota conclusionale, sia al fine di censurare eventuali abusi processuali (es. domande nuove) sia al fine di contestare le avversarie argomentazioni, in modo estremamente sintetico e con rilievi diversi da quelli già svolti nella comparsa conclusionale); la discussione orale è sostituita dal contenuto delle note depositate e il G.I. il giorno dell'udienza redigerà il relativo verbale con contestuale sentenza;
- e) tutte le udienze ordinarie in cui si debbano sentire le parti (interrogatorio libero, interrogatorio formale) o i testimoni saranno rinviate d'ufficio ad altra data successiva al 31.07.2020;
- f) i PROCEDIMENTI CAUTELARI e le CAUSE POSSESSORIE verranno trattate dai singoli G.I. con la modalità della trattazione scritta che ciascun Giudice avrà cura di predisporre nel proprio decreto, ovvero con modalità di udienza telematica su TEAMS o con altra modalità di udienza non telematica qualora sia assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti ovvero le parti stesse personalmente o i sommari informativi, sempre in base al prudente apprezzamento del G.I.;
- g) nelle cause collegiali in MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA, nessuna delle parti dovrà comparire: le udienze verranno rinviate d'ufficio in un

momento successivo al 31.07.2020, salvo le cause relative alla tutela dei minori o ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia (ove non siano presenti provvedimenti provvisori a riguardo) le quali verranno decise dal Collegio con decreto provvisorio emesso fuori dall'udienza. Le parti potranno, tramite istanza scritta depositata fino alle ore 11.00 del giorno dell'udienza fissata (termine ultimo per la costituzione del convenuto), chiedere la trattazione della causa ed in questo caso il Collegio disporrà con apposito provvedimento la "trattazione scritta" assegnando alle parti un doppio termine: entro 5 giorni (successivi alla comunicazione del provvedimento) per il deposito di nota scritta (denominata "nota di trattazione scritta") e entro 10 giorni (successivi alla comunicazione del provvedimento) per il deposito di nota scritta di replica ("nota di trattazione scritta – replica"); all'esito, il Collegio emanerà il relativo provvedimento.

UDIENZE PRESIDENZIALI IN MATERIA DI FAMIGLIA:

Le udienze saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.

Nei provvedimenti congiunti di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili, è facoltà delle parti chiederne la trattazione, facendo pervenire alla cancelleria del Presidente una comunicazione scritta ove dichiarano di essere a conoscenza delle procedure, di non avere intenzione e o volontà di riconciliarsi, di confermare gli accordi sottoscritti nel ricorso introduttivo e di rinunciare a comparire personalmente; in tal caso il Presidente disporrà la trattazione scritta assumendo i relativi provvedimenti senza la comparizione delle parti.

E' fatta salva, inoltre, l'emissione da parte del Presidente di provvedimenti provvisori nelle cause valutate particolarmente urgenti (aventi ad oggetto 'cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti').

I provvedimenti saranno adottati inaudita altera parte oppure (qualora sia indispensabile sentire le parti personalmente) all'esito di trattazione

mediante collegamento con la piattaforma TEAMS con il difensore presso il quale si troverà il suo assistito.

Le parti altresì potranno, tramite istanza scritta fatta pervenire in tempo congruo rispetto alla data di udienza, ed almeno sette giorni prima, chiedere la trattazione della causa e in tal caso la comparizione fisica delle parti e dei loro difensori sarà sostituita dal collegamento mediante la piattaforma TEAMS con il difensore presso il quale si troverà il suo assistito.

SETTORE V.G.

Nel ribadire che verranno trattati esclusivamente *'procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti'* (previa dichiarazione di urgenza), quanto alle modalità di trattazione, si conviene che avvocati e altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti potranno provvedere esclusivamente con tale modalità, mentre l'utenza c.d. non qualificata continuerà a provvedere al deposito delle istanze nelle consuete forme attuate prima dell'emergenza, seppure con distanziamento sociale e contingentamento all'ingresso. Sarà installato un apposito contenitore all'esterno dell'Ufficio destinato a raccogliere tali istanze, controllato quotidianamente dall'addetto alla vigilanza, al quale potranno essere segnalate istanze urgenti che verranno prelevate e sottoposte immediatamente alla Cancelleria.

PROCEDIMENTI DI SFRATTO

Le prime udienze di convalida di sfratto (per consentire la possibilità della parte di comparire personalmente) saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.

Le udienze successive di prosecuzione (ove è già stato mutato il rito) nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, che assegnerà loro il termine per il deposito telematico delle note scritte (termini a ritroso con scadenza successiva all'11 maggio 2020): indicativamente (salvo diversa istruzione contenuta nel singolo provvedimento del G.I.), le parti dovranno depositare 10 giorni prima dell'udienza una **nota scritta** (denominata "**nota di trattazione scritta**") in cui faranno le loro istanze e conclusioni e 5 giorni prima dell'udienza una ulteriore nota scritta di replica ("**nota di trattazione scritta – replica**"); il giorno fissato per l'udienza, il G.I. redigerà il relativo verbale dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'adozione dei provvedimenti necessari. Saranno rinviate d'ufficio a data successiva del 31.07.2020 le udienze fissate per l'escussione dei testimoni.

ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

Si precisa che per le esecuzioni immobiliari e mobiliari verrà inserito per ciascun fascicolo da chiamarsi alle udienze dal 11 maggio al 31 luglio 2020, il presente protocollo nella sua interezza senza inserimento di provvedimenti personalizzati, attesa l'impossibilità per i G.E. e per la Cancelleria di far fronte a tale aggravio di lavoro per l'elevata quantità di fascicoli movimentati in tale arco temporale.

a) l'udienza ex art. 569 c.p.c. e quella mobiliare per la vendita o l'assegnazione si svolgeranno senza la comparizione delle parti.

Il creditore precedente dovrà inviare in data utile (almeno 3 giorni prima) affinché il GE possa prenderne visione il giorno dell'udienza un "preverbale" contenente: la richiesta di vendita o di assegnazione; l'indicazione dei lotti con il prezzo e la sommaria descrizione del bene, in modo da consentire la pronta redazione dell'ordinanza di vendita; qualora non sia stata depositata la perizia, dovrà essere fatta istanza di rinvio; così come sempre tramite

preverbale o ricorso dovranno essere fatti pervenire le richieste di rinvio motivate da particolari esigenze, la richiesta di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., la richiesta di chiarimento all'esperto stimatore.

Il debitore o il terzo che intenda presentare richiesta di conversione o opposizioni ex art. 615, 617, 619 cpc dovrà avere cura di depositare il ricorso in data utile (almeno 3 giorni prima) affinché il GE possa visionarlo il giorno dell'udienza e verrà disposto rinvio con termine per la notificazione e per memorie e note in modo da assicurare un contraddittorio di tipo cartolare e verrà emesso un provvedimento fuori udienza; qualora il GE ritenga assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti verrà fissata apposita udienza telematica sulla piattaforma TEAMS.

b) l'udienza ex art. 596 c.p.c. o quella di distribuzione nelle procedure mobiliari si svolgerà senza la comparizione delle parti.

Le eventuali osservazioni al progetto di distribuzione dovranno essere fatte pervenire telematicamente nei tempi fissati dal GE nel provvedimento di fissazione di udienza. Se non ci sono osservazioni NON dovrà essere inviato alcun preverbale, dovendosi applicare l'art. 597 c.p.c. Se fossero presenti osservazioni il GE emetterà su di esse provvedimento fuori udienza.

c) le udienze già fissate per trattare nella fase cautelare opposizioni all'esecuzione si dovranno svolgere senza la comparizione delle parti con deposito di nota scritta da depositarsi almeno 5 giorni prima dell'udienza che raccoglierà sinteticamente le richieste delle parti, senza però approfittare di ciò per deposito di note non autorizzate (ad esempio nel preverbale ci si può limitare a insistere nel ricorso o a chiederne la reiezione, non a ulteriormente motivare o argomentare). Qualora il GE ritenesse assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti avrà cura di fissare apposita udienza sulla piattaforma TEAMS con altre modalità non telematiche, sentiti i procuratori delle parti

d) le udienze già fissate per la conversione del pignoramento si dovranno svolgere senza la comparizione delle parti con deposito almeno 10 giorni prima dell'udienza da parte dei creditori di una nota di precisazione del credito aggiornata in modo tale che il debitore nella nota scritta da depositarsi 5 giorni prima possa eventualmente fare le sue osservazioni.

Sulla conversione deciderà il GE con provvedimento fuori udienza (al fine di evitare rallentamenti sarebbe opportuno che i procuratori si sentissero prima sulla quantificazione del credito in modo da rendere più spedita l'emanazione del provvedimento, evitando quindi contestazioni su importi di scarso rilievo e magari concordabili con buon senso o con contraddittorio preventivo sulle voci di spesa).

e) tutte le attività da svolgersi fuori udienza avverranno in modalità telematica, compreso il deposito dei Decreti di Trasferimento che verranno trasmessi al GE a cura della cancelleria.

I turni di ricevimento dei GE sono sospesi fino al 31.07.2020.

FALLIMENTI E PROCEDURE CONCURSUALI

Udienze prefallimentari

L'udienza sarà telematica, secondo le indicazioni impartite dal Giudice Relatore delegato all'istruttoria, nel decreto di fissazione udienza.

Udienze verifica stato passivo

- 1) L'udienza si svolgerà in via telematica, mediante l'applicativo TEAMS, secondo le istruzioni che saranno impartite dal giudice delegato mediante il decreto di fissazione udienza;
- 2) Il curatore vi prenderà necessariamente parte da remoto;
- 3) tutti i creditori per i quali il curatore ha proposto l'ammissione al passivo come da domanda, non dovranno prendere parte all'udienza (né in via telematica né, ovviamente, comparando in aula). Nel caso il giudice delegato non accolga la proposta del curatore di ammissione come da domanda, fisserà nuova udienza, meramente telematica, onde consentire al creditore di proporre le proprie deduzioni;
- 4) i creditori per i quali il curatore propone la non ammissione o l'ammissione in misura diversa (quantitativamente o qualitativamente, quindi con esclusione di privilegi richiesti) rispetto a quella domandata, potranno partecipare all'udienza telematica su invito del Giudice delegato;
- 5) le udienze di verifica dello stato passivo con meno di 25 domande di insinuazione, si terranno in un'unica udienza, mentre per quelle con

numero di domande maggiore il giudice delegato disporrà la trattazione in più udienze, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Udienze ex art. 102, legge fallimentare

Lo svolgimento sarà soltanto cartolare: il giudice delegato disporrà che il curatore assegni al fallito termine per il deposito di osservazioni sulla mancata verifica dello stato passivo per mancanza totale di attivo. Osservazioni che il curatore depositerà nel fascicolo telematico per le valutazioni del collegio.

Udienza ex art. 116, legge fallimentare

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Art. 118, legge fallimentare

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Reclami contro i provvedimenti del curatore

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Adunanze concordati

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico del voto e di eventuali memorie scritte.

Adunanze creditori composizioni crisi da sovraindebitamento

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico del voto e di eventuali memorie scritte.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

- a) Le prime udienze saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020, salvo per le cause in cui vi sia una concorde rinuncia dei difensori all'espletamento delle formalità di cui all'art. 420 cpc (interrogatorio libero e tentativo di conciliazione) da comunicarsi con atto depositato telematicamente entro 5 giorni prima dell'udienza. In tal caso, il Giudice adotterà con ordinanza i provvedimenti per la trattazione o l'istruttoria della causa. Resta inteso che si dovrà tenere sempre e necessariamente conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sia per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio che per la costituzione del resistente.
- b) Tutte le udienze già fissate per la comparizione delle parti, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione o della sottoscrizione di verbali di conciliazione giudiziale saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.
- c) Saranno regolarmente trattate le cause ove sia raggiunto un accordo stragiudiziale di definizione della controversia ove le parti depositino telematicamente concorde richiesta di pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere entro 5 giorni prima dell'udienza. In difetto di tale richiesta, le parti potranno, comunque, depositare telematicamente atto di transazione stragiudiziale e la causa sarà definita dopo il 31.07.2020 con gli appositi provvedimenti a seconda del comportamento processuale delle parti (verbale di mancata comparizione ex art. 309 c.p.c. o sentenza di cessata materia o ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.).
- d) Per tutte le udienze fissate per la decisione (in cui il termine di deposito delle note conclusionali sia interamente decorso fuori dal periodo di sospensione (9 marzo- 11 maggio 2020)), il Giudice, con apposito provvedimento comunicato alle parti con congruo preavviso, assegnerà loro il termine per "memorie di replica" entro 5 giorni prima dell'udienza; all'esito del deposito delle note, il Giudice adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni (ordinanza di rimessione sul ruolo o sentenza contestuale o con dispositivo).

e) Tutte le udienze già fissate per l'espletamento della prova per testi saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.

f) I procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, nonché i procedimenti ex L. 92/12 (Rito Fornero), verranno trattati dai singoli Giudici con modalità di contraddittorio cartolare che ciascun Giudice avrà cura di predisporre nel proprio decreto, ovvero con modalità di udienza telematica su TEAMS o con altra modalità di udienza non telematica qualora sia assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti ovvero le parti stesse personalmente o i sommari informatori o testimoni e sempre in base al prudente apprezzamento del Giudice.

h) Nelle cause ove le parti provvedano al deposito telematico di rinuncia agli atti e di correlativa accettazione, potrà essere emessa ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.

i) Le udienze di conferimento incarico di ctu medico legale, in quanto le relative indagini comportano contatti con una pluralità di parti, saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020. Le udienze di conferimento di incarico di ctu contabile potranno essere espletate con scambio telematico di note e documenti tra ctu e ctp secondo le indicazioni e i termini indicati dal Giudice nel proprio provvedimento telematico.

LINEE GUIDA GENERALI PER L'UDIENZA TELEMATICA MEDIANTE TEAMS (art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020)

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un **provvedimento** che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, contenente:

1.1. indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;

- 1.2. avvertimento che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
 - 1.3. indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
 - 1.4. invito ai procuratori delle parti di depositare nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
2. All'udienza come sopra fissata, il giudice, presente nell'ufficio giudiziario, redige il **verbale** ove:
- 2.1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
 - 2.2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;
 - 2.3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
3. il giudice, i procuratori delle parti e le parti dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso

della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;


4. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
5. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
6. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
7. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Magistrati, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sardegna, ai Direttori ed a tutto il Personale Amministrativo, alle OO.SS. e alle R.S.U., all'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari ed agli addetti alla Vigilanza.

Dispone l'affissione, per estratto, all'ingresso del Tribunale (nelle sedi di via Roma e di viale Umberto) e la pubblicazione sul sito internet.

Dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovid@cosmag.it

Sassari l'8.5.2020.



Il Presidente
Dott. Massimo Zaniboni